Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per gli affari esteri

2026/2005(INI)

25.6.2026

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla definizione dell'azione esterna dell'UE per affrontare le sfide in materia di diritti umani poste dall'intelligenza artificiale
(2026/2005(INI))

Commissione per gli affari esteri

Relatore: Nacho Sánchez Amor

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla definizione dell'azione esterna dell'UE per affrontare le sfide in materia di diritti umani poste dall'intelligenza artificiale

(2026/2005(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

– visti gli articoli 2, 3, 8, 21, 23 e 36 del trattato sull'Unione europea,

– visti gli articoli 17 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2027, adottato dal Consiglio il 17 novembre 2020, e la relativa revisione intermedia, del 9 giugno 2023,

– visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani,

– visto il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale)[1],

– vista la dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale, del 23 gennaio 2023[2],

– vista la strategia digitale internazionale per l'Unione europea (JOIN(2025)0140),

– vista la convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto,

– visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli altri trattati e strumenti pertinenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,

– visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, del 16 dicembre 1966, e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, del 16 dicembre 1966,

– vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, del 18 dicembre 1979,

– visti la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del

[1] GU L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj.
[2] GU C 23 del 23.1.2023, pag. 1.

12 dicembre 2006, e il relativo protocollo opzionale, adottato il 13 dicembre 2006,

– vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 settembre 2007,

– vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o sul credo, del 25 novembre 1981,

– vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, del 18 dicembre 1992,

– visti la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, del 20 novembre 1989, e i suoi tre protocolli opzionali,

– visto il Global Compact delle Nazioni Unite,

– visti il patto per il futuro e il patto digitale globale, adottati in occasione del vertice sul futuro nel settembre 2024,

– vista la risoluzione 78/265 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 1º aprile 2024, dal titolo "Seizing the opportunities of safe, secure and trustworthy artificial intelligence systems for sustainable development" (Cogliere le opportunità di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili per lo sviluppo sostenibile),

– vista la risoluzione 79/325 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 26 agosto 2025, dal titolo "Terms of reference and modalities for the establishment and functioning of the Independent International Scientific Panel on Artificial Intelligence and the Global Dialogue on Artificial Intelligence Governance" (Mandato e modalità per l'istituzione e il funzionamento del gruppo scientifico internazionale indipendente sull'intelligenza artificiale e del dialogo globale sulla governance dell'intelligenza artificiale),

– vista la raccomandazione dell'UNESCO sull'etica dell'intelligenza artificiale, adottata il 23 novembre 2021,

– vista la relazione finale dell'organo consultivo ad alto livello delle Nazioni Unite sull'intelligenza artificiale, del settembre 2024, dal titolo "Governing AI for Humanity" (Governance dell'IA a beneficio dell'umanità),

– vista la raccomandazione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, del 22 maggio 2019, sull'intelligenza artificiale,

– visti i principi guida internazionali del processo di Hiroshima per le organizzazioni che sviluppano sistemi di IA avanzati e il codice di condotta internazionale del processo di Hiroshima per le organizzazioni che sviluppano sistemi di IA avanzati, nonché la dichiarazione dei leader del G7 sull'IA per la prosperità del 17 giugno 2025,

– visti i principi e gli orientamenti del G20 in materia di IA,

– vista la dichiarazione di Bletchley, adottata dai paesi partecipanti al vertice sulla sicurezza dell'IA dell'1 e 2 novembre 2023,

– vista la dichiarazione ministeriale adottata il 4 dicembre 2024 in occasione del vertice del partenariato globale sull'intelligenza artificiale,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A10-0000/2026),

A. considerando che l'IA è un fenomeno globale che viene rapidamente adottato in tutte le società; che offre opportunità senza precedenti in termini di prosperità, innovazione e progresso, compreso il potenziale per far progredire la protezione e la promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto in diversi settori;

B. considerando che il rispetto dei diritti umani deve costituire il fondamento stesso dei sistemi di intelligenza artificiale; che, se sono intrinsecamente progettati in modo malevolo, quando sono utilizzati impropriamente a fini repressivi o quando sono diffusi senza garanzie adeguate, i sistemi di IA possono consentire o agevolare violazioni dei diritti umani e possono minare la dignità umana, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto;

C. considerando che i rischi e le sfide per i diritti e le libertà fondamentali derivanti dai sistemi di IA comprendono, tra l'altro, i rischi per la dignità umana, la riservatezza dei dati, i diritti dei minori, il diritto al lavoro, i diritti dei migranti, i diritti ambientali, la democrazia e lo Stato di diritto e i rischi di discriminazione algoritmica, sorveglianza di massa e repressione del dissenso, violenza di genere, aumento della repressione transnazionale e violazioni dei diritti umani nella diffusione di sistemi di IA nei sistemi d'arma automatizzati nei conflitti e nelle attrezzature a duplice uso;

D. che l'IA offre inoltre notevoli opportunità per quanto riguarda la promozione dei diritti umani a livello mondiale, compreso il monitoraggio delle violazioni dei diritti umani, l'agevolazione dell'accesso alla giustizia e alle informazioni in materia di salute e istruzione, l'individuazione della disinformazione e dell'incitamento all'odio, il miglioramento della fornitura di assistenza umanitaria e di emergenza, il rafforzamento della trasparenza nella governance e nella partecipazione democratica, il contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e la moderazione dell'impatto negativo dei cambiamenti climatici;

E. considerando che il rapido progresso delle tecnologie di IA sta ridefinendo profondamente l'ordine mondiale; che l'UE deve garantire che la sua azione esterna in materia di IA sia guidata da una visione strategica coerente, ancorata ai suoi valori fondamentali di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti fondamentali;

F. considerando che l'UE promuove un modello alternativo e affidabile per la progettazione, lo sviluppo e la governance dell'IA che combina l'apertura, la trasparenza e la tutela dei diritti fondamentali con la resilienza e l'innovazione, proteggendo i suoi cittadini e offrendo parità di condizioni per le imprese;

G. considerando che il rafforzamento dei partenariati in materia di IA con i paesi terzi, in particolare i paesi candidati, i paesi del vicinato dell'UE e i paesi del Sud globale, dovrebbe essere una priorità per l'azione esterna dell'UE;

Considerazioni generali

1. sottolinea che i diritti umani, in particolare la dignità umana, l'uguaglianza e la non discriminazione, devono rimanere al centro dell'IA; pone l'accento sul fatto che gli obblighi giuridici in materia di diritti umani si applicano in tutte le circostanze e che i sistemi di IA devono offrire trasparenza e controllo come base per la rendicontabilità e la responsabilità, garantendo che in ogni fase del ciclo di vita dell'IA siano accessibili e prontamente disponibili misure correttive;

2. evidenzia che, ai sensi del diritto internazionale, gli Stati hanno il dovere di astenersi da ingerenze ingiustificate nei diritti umani e di farvi fronte, nonché di garantire l'effettiva realizzazione e tutela di tali diritti; pone l'accento sul fatto che tale dovere è particolarmente importante nel contesto della governance dei sistemi di IA;

Rischi dell'IA per i diritti umani

3. sottolinea che i dati sono una componente fondamentale delle tecnologie di IA e che la tutela della riservatezza dei dati è essenziale per la protezione dei diritti umani digitali;

4. evidenzia il rischio che l'IA aggravi le disuguaglianze sociali esistenti, in particolare per i gruppi già emarginati, in quanto i sistemi possono essere basati su algoritmi e/o dati che riproducono, perpetuano ed esacerbano i pregiudizi discriminatori;

5. esprime profonda preoccupazione per il fatto che l'IA abbia consentito alla sorveglianza di diventare più sofisticata, pervasiva e diffusa, così da permettere il monitoraggio di interi gruppi e società e da rappresentare una grave minaccia per la democrazia e i diritti umani;

6. avverte che la sorveglianza assistita dall'IA, anche se inizialmente utilizzata per scopi legittimi quali l'applicazione della legge e la sicurezza, può essere facilmente riorientata per reprimere il dissenso e prendere di mira i difensori dei diritti umani;

7. condanna fermamente l'uso dell'IA al fine di perpetuare la violenza di genere e minare i diritti di genere, come osservato nel caso Grok, che ha dimostrato come gli strumenti basati sull'IA possano essere utilizzati per creare e diffondere contenuti sessualizzati non consensuali, compresi deepfake e altre forme di manipolazione di immagini e video;

8. esprime profonda preoccupazione per i potenziali danni che l'IA può causare ai bambini e agli adolescenti;

9. riconosce l'impatto dei sistemi di IA per quanto riguarda la ridefinizione del lavoro, dei mercati del lavoro e della produttività a livello mondiale; sottolinea che gli effetti dei sistemi di IA saranno profondi e duraturi; avverte che la diffusione dei sistemi di IA non può essere utilizzata per giustificare una lesione dei diritti, della dignità e del benessere dei lavoratori, il collocamento in esubero dei lavoratori o l'aumento delle carenze di competenze o della dequalificazione;

10. prende atto del ricorso sempre più frequente alle tecnologie basate sull'IA per monitorare le frontiere e le rotte migratorie, anche lungo le frontiere esterne dell'UE;

11. manifesta profonda inquietudine per le gravi implicazioni ambientali e sociali dei sistemi di IA;

12. esprime profonda preoccupazione per i crescenti rischi di utilizzo dell'IA per la repressione transnazionale;

13. sottolinea il ruolo essenziale delle imprese nel garantire che lo sviluppo e la diffusione dell'IA e l'utilizzo dei dati rispettino i diritti umani;

14. insiste sul fatto che gli Stati hanno il dovere di promuovere e tutelare efficacemente i diritti umani dagli abusi da parte di terzi, comprese le imprese;

15. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a guidare l'attività nei pertinenti consessi internazionali e tra i partner internazionali al fine di elaborare orientamenti specifici in materia di IA sulla responsabilità delle imprese per quanto riguarda i diritti umani;

16. esprime preoccupazione per le crescenti prove del fatto che i sistemi di IA sono utilizzati in guerra;

17. sottolinea l'importanza di applicare standard elevati in materia di diritti umani ai prodotti e alle tecnologie a duplice uso basati sull'IA;

Rischi dell'IA per la democrazia e lo Stato di diritto

18. rileva che i sistemi di IA hanno un impatto diretto sui processi elettorali e democratici;

19. sottolinea che la diffusione dei sistemi di IA nei processi elettorali deve rispettare i più elevati standard di trasparenza, spiegabilità, responsabilità e valutazione indipendente;

20. osserva con preoccupazione che l'uso malevolo dell'IA aumenta le capacità delle attività di manipolazione delle informazioni e di ingerenza da parte di attori stranieri, compreso il potenziale di compromettere l'integrità, l'indipendenza e l'efficacia delle istituzioni e dei processi, nonché la possibilità di incidere sulla qualità delle informazioni;

21. pone l'accento sul fatto che la libertà di stampa è un elemento fondamentale della democrazia; esprime preoccupazione in merito ai i rischi per la diversità, il pluralismo, l'inclusività, l'affidabilità e la responsabilità dei media derivanti dalla concentrazione del potere nelle mani dei fornitori di IA;

Responsabilità per quanto riguarda l'IA

22. rileva che la responsabilità per le violazioni dei diritti umani connesse all'IA sorge nel punto della catena in cui il sistema è sfruttato o utilizzato per commettere la violazione, a meno che il sistema non sia stato progettato in modo malevolo fin dall'inizio; sottolinea che tale approccio non esonera gli sviluppatori dalle loro responsabilità;

23. chiede che i sistemi di IA rispettino il diritto delle vittime di violazioni dei diritti umani a un ricorso effettivo;

Raccomandazioni relative alla strategia dell'UE per l'azione esterna nel settore dell'IA

24. sottolinea la necessità che l'UE sia un attore di primo piano nella promozione di un'IA affidabile a livello mondiale, nella definizione del panorama globale dell'IA e nella promozione di un approccio allo sviluppo e alla diffusione dell'IA basato sui diritti

umani; chiede lo sviluppo immediato di una strategia olistica dell'UE per l'azione esterna nel settore dell'IA al fine di conseguire tale obiettivo;

25. invita la Commissione ad adoperarsi per stabilire standard minimi globali di protezione contro i gravi rischi associati all'IA;

26. ritiene che l'IA offra una reale opportunità per affrontare, insieme ai paesi terzi, particolari sfide per i diritti umani, quali i diritti dei minori, i diritti delle donne e la parità di genere, i diritti dei lavoratori e i diritti ambientali;

27. invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere l'istituzione di meccanismi di governance partecipativa per definire le risposte politiche e i quadri di governance dell'IA a livello internazionale;

28. Sottolinea la necessità di rafforzare l'ufficio dell'UE per l'IA e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) attraverso la fornitura di risorse finanziarie e umane adeguate;

29. auspica il pieno utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione dell'UE per affrontare l'impatto dell'IA sui diritti umani, anche rafforzando il ruolo del rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani;

30. sottolinea la necessità di ulteriori discussioni sui modi migliori per introdurre il tema dell'IA nei regolamenti dell'UE esistenti al fine di garantire che le politiche e le norme interne dell'UE in materia di IA rafforzino il rispetto dei diritti umani al di fuori dell'UE;

31. invita la Commissione e il SEAE a integrare una dimensione legata all'IA nella promozione della democrazia e nell'osservazione elettorale dell'UE;

32. sottolinea l'urgente necessità di sviluppare un ecosistema di IA dell'UE forte e resiliente che riduca le dipendenze strategiche e rafforzi l'autonomia strategica dell'UE;

33. ricorda l'impegno dell'UE a favore di un ordine multilaterale basato su regole; chiede all'UE e ai suoi Stati membri di coordinare le loro posizioni nei consessi multilaterali e di creare partenariati con partner che condividono gli stessi principi al fine di promuovere e far progredire una visione condivisa per un'IA affidabile;

34. invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere e rafforzare il sistema delle Nazioni Unite nei suoi sforzi volti a promuovere un'IA affidabile;

35. chiede all'UE e ai suoi Stati membri di continuare a collaborare con il Consiglio d'Europa allo sviluppo di norme internazionali per un'IA affidabile;

36. sottolinea la necessità che l'UE sostenga l'aumento della disponibilità di sistemi di IA open source e di norme tecniche interoperabili, in particolare per quanto riguarda i paesi candidati, i paesi del vicinato dell'UE e i paesi del Sud globale;

37. invita l'UE a subordinare la sua assistenza finanziaria per lo sviluppo e la diffusione dell'IA nei paesi terzi, anche nell'ambito del futuro strumento Europa globale e del Global Gateway, allo sviluppo e all'uso di un'IA affidabile e rispettosa dei diritti; pone l'accento sul fatto che l'UE dovrebbe finanziare solo modelli di IA che rispettino le norme in materia di diritti umani;

38. sottolinea l'importanza dei sistemi di IA utilizzati all'interno delle imprese, in quanto possono aiutarle a rispettare le principali normative dell'UE, quali la direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità[3] e la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità[4], nonché alle normative contro il lavoro forzato, al fine di garantire che le catene di approvvigionamento dell'IA siano responsabili, sostenibili e rispettose dei diritti umani e dell'ambiente;

39. sottolinea che un ecosistema di IA affidabile rappresenta un motore fondamentale della competitività; evidenzia che investire in sistemi di IA che rispettino i diritti umani fondamentali è essenziale per costruire fiducia con i consumatori e i partner internazionali, promuovere l'innovazione a lungo termine e creare un vantaggio competitivo sostenibile nel mercato globale;

40. sottolinea che il sostegno all'alfabetizzazione in materia di IA riveste la massima importanza;

Raccomandazioni per quanto riguarda le armi

41. sostiene gli sforzi delle Nazioni Unite a favore di un accordo giuridicamente vincolante per regolamentare e vietare a livello mondiale i sistemi di armi letali autonomi; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere tali obiettivi;

42. condanna le potenziali violazioni dei diritti umani commesse nei conflitti armati mediante sistemi di IA autonomi; invita l'UE ad aumentare il suo sostegno alla Corte internazionale di giustizia e alla Corte penale internazionale nelle indagini e nel perseguimento delle gravi violazioni dei diritti umani commesse con l'utilizzo dell'IA;

Raccomandazioni relative alla sorveglianza di massa assistita dall'IA

43. chiede un divieto di esportazione dei sistemi di sorveglianza di massa assistita dall'IA dall'UE verso paesi in cui esiste un grave rischio che tali sistemi siano utilizzati per violare i diritti umani;

Raccomandazioni relative ai beni a duplice uso

44. chiede l'integrazione dei principi del regolamento sull'IA nel regolamento sui prodotti a duplice uso[5], il che dovrebbe portare al divieto di esportazione dei sistemi di IA vietati dal regolamento sull'IA e obbligare gli Stati membri a provvedere affinché tutti i sistemi di IA a duplice uso ad alto rischio destinati all'esportazione rispettino gli obblighi previsti dal regolamento sull'IA quale condizione per l'approvazione delle esportazioni;

[3] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

[4] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).

[5] Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).

Raccomandazioni relative agli scambi commerciali

45. chiede l'ampliamento dell'ambito di applicazione del regolamento sull'IA al fine di includere le esportazioni di sistemi di IA al di fuori dell'UE per le due principali categorie di rischio di cui al regolamento sull'IA;

46. auspica che le disposizioni in materia di IA negli accordi commerciali dell'UE promuovano un'IA open source e affidabile; invita la Commissione a includere la promozione di sistemi di IA affidabili nell'ambito delle iniziative del Global Gateway;

Raccomandazioni relative alle opportunità offerte dall'IA per la promozione dei diritti umani

47. sottolinea il potenziale dei sistemi di IA per far progredire e rafforzare i diritti umani e affrontare le principali sfide a livello globale; accoglie con favore gli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d'Europa per portare avanti tale utilizzo dell'IA attraverso la governance internazionale;

48. invita la Commissione e il SEAE a promuovere l'applicazione di sistemi di IA affidabili nel monitoraggio delle violazioni dei diritti umani e nel sostegno dell'accesso alla giustizia, nonché nei settori dell'istruzione, dell'assistenza sanitaria, dei cambiamenti climatici e dell'energia nonché, in generale, nell'avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

°

° °

49. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.